

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI (SI)

**REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE
E DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO.**

Testo aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2013

Art. 1 - Oggetto della regolamentazione.

L'Amministrazione comunale intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 19/6/81 n. 53 come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993 n. 41, i seguenti interventi nelle diverse fasce dell'istruzione:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica;
- interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio.

Art. 2 - Servizio di trasporto scolastico.

La presente normativa definisce le modalita' di erogazione e dicontribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Il trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale sulla base della presente normativa, nonche' sulla base del numero dei richiedenti, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 3 - Modalita' di accesso al servizio.

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare apposita domanda entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Il servizio si intende richiesto per tutto l'anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori.

La disdetta dara' diritto al rimborso di parte della quota annua gia' pagata solo se il periodo di effettivo utilizzo del servizio sia inferiore a mesi 3.

Art. 4 - Destinatari del servizio.

I destinatari del servizio sono gli alunni residenti nei Comuni frequentanti la scuola dell'obbligo nel comune stesso.

Gli alunni devono essere consegnati, alle fermate, dal personale addetto, a persone adulte delegate di cui il genitore stesso dovrà indicare le generalità sulla domanda di adesione al servizio.

In assenza di queste verranno trattenuti sullo scuolabus fino alla fine del percorso e successivamente saranno trattenuti in custodia in locali appositamente individuati sotto la sorveglianza dell'autista o degli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, in attesa che il genitore, opportunamente avvertito, venga a riprendere il proprio figlio.

Nel caso in cui questo inconveniente si verifichi più di tre volte, potrà essere sospeso il servizio di trasporto per l'utente in questione e verrà fatta specifica segnalazione all'autorità di Pubblica sicurezza.

Il servizio non verrà effettuato nei confronti degli alunni residenti in prossimità della scuola o del centro storico **fatti salvi particolari casi da autorizzare singolarmente.**

Il servizio non verrà effettuato su strade particolarmente dissestate e/o con caratteristiche di pericolosità (da valutarsi a cura del Responsabile del Servizio in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale) **nonché in strade private ad uso esclusivo del richiedente.**

Compatibilmente con le esigenze del servizio potranno usufruire del medesimo gli alunni non residenti nel territorio comunale, ma iscritti presso le scuole di questo Comune.

Art. 5 - Modalità di erogazione del servizio.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati e riconsegnati dal personale incaricato nei punti di fermata e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale all'inizio dell'anno scolastico.

La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono il servizio sarà stabilita annualmente dalla Giunta Municipale in concomitanza della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

La quota di compartecipazione è corrisposta in un'unica rata annuale da pagarsi entro la scadenza indicata sull'apposito bollettino inviato dall'Ufficio comunale.

È prevista la riduzione del 50% di tale quota di compartecipazione nel caso in cui i richiedenti intendano usufruire del servizio (per l'intero anno scolastico) unicamente per il solo viaggio di andata o di ritorno.◀ La richiesta del servizio in forma ridotta (solo A o R) una volta richiesta non potrà essere modificata nel corso dell'anno scolastico e ciò per ovvi motivi di organizzazione dell'orario del servizio.

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre 15 gg. dalla data di invio del medesimo. Trascorso tale termine, coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione dovranno pagare una mora in misura pari al 10% della somma complessiva del debito che sarà riscosso coattivamente secondo le procedure di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639.

Art. 6 - Modalità di utilizzo del servizio.

Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di comportamento tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, saranno adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- richiamo verbale;

- ammonizione scritta;
- radiazione dal servizio;

In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo e' previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione degli stessi.

Art. 7 - Refezione scolastica.

La presente norma disciplina le modalita' di erogazione, la contribuzione a carico delle famiglie nonche' i casi di esonero o riduzione della contribuzione per gli alunni delle scuole che usufruiscono del servizio di refezione.

Art. 8 - Destinatari del servizio.

I destinatari del servizio di refezione sono:

- agli alunni italiani e stranieri (appartenenti alla Comunità Europea , extracomunitari , nomadi) iscritti alle scuole dell'obbligo statali , quando sia previsto un orario anche pomeridiano;
- il personale insegnante statale impegnato nell'attività scolastica con funzioni di vigilanza educativa , che consumi il pasto insieme agli alunni secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 16 /11 / 93 n.8 , convertito dalla l.19/3793 n.68 (personale addetto al turno pomeridiano);
- il personale ausiliario quando è impegnato nel servizio , in orario pomeridiano;
- i ragazzi iscritti ad attività educative e formative extrascolastiche realizzate dall'Amministrazione Comunale , o concordate tra Comune , Scuola , Associazione , nell'ambito di un programma formativo integrato;

Art.9 - Partecipazione al costo del servizio.

I genitori degli alunni frequentanti le scuole ,ove è istituito il servizio , dovranno impegnarsi al pagamento di una quota giornaliera di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale.In tale sede verranno individuati anche i limiti per eventuali riduzioni o esoneri dal pagamento della quota.

Art.10 - Modalità di utilizzo del servizio

Nei refettori durante l'orario di refezione non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica.

Nel caso in cui il genitore non intenda far usufruire il proprio figlio del servizio mensa il medesimo si deve obbligare a prelevare e riaccompagnare presso la scuola l'alunno in orario utile per la ripresa delle lezioni pomeridiane la cui frequenza e' obbligatoria. Nel caso specifico non e' consentito l'utilizzo del servizio scuolabus.

Art.11 - Modalità di valutazione sull'efficienza e l'efficacia del servizio di refezione scolastica.

L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità sulla base delle indicazioni della normativa vigente.

Art. 12 - Contributi per partecipazione al costo del servizio di refezione e trasporto scolastico.

La Giunta Comunale nel determinare le quote di contribuzione a carico dell'utenza per il servizio di trasporto scolastico e refezione determinerà l'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE richiesto per ottenere l'esonero dal pagamento della suddetta quota o la riduzione della medesima in base ai sotto citati criteri generali:

1) ESONERO TOTALE

Possono chiedere l'esonero totale i nuclei familiari che versino in condizioni economiche particolarmente svantaggiate (condizioni economiche inferiori alla fascia minima indicata dalla Giunta Comunale)

2) **RIDUZIONI percentuali della quota giornaliera del servizio di refezione SCOLASTICA O DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER SERVIZIO di trasporto SCOLASTICO**, per i nuclei familiari che, ai sensi della normativa introduttiva dell'ISEE, presentino una situazione economica del nucleo familiare entro i limiti minimo e massimo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale.

3) **Il limite massimo ISEE per accedere alle esenzioni e/o riduzioni del contributo per il servizio di trasporto scolastico e refezione sarà aumentato di una quota percentuale per ogni figlio oltre il primo che usufruisce del servizio per il quale si richiede l'agevolazione. Tale percentuale verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale.**

Per ottenere le agevolazioni sopra dette gli interessati dovranno presentare entro i termini prestabiliti da apposito avviso, specifica richiesta corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso ai servizi di pubblica utilità (D. lgs. 109/98 modificato dal D. lgs 130/00) necessaria per la determinazione dell'ISEE, oltre a eventuali altre certificazioni necessarie per la dimostrazione di particolari condizioni quali presenza di handicap, invalidità ecc.

Si precisa che l'esonero o la riduzione della contribuzione ai servizi di cui al presente articolo sono riservati agli alunni residenti nel Comune di Radda in Chianti.

Le agevolazioni e/o riduzioni ammesse per i cittadini residenti nel Comune di Radda in Chianti ma frequentanti scuole di altri Comuni non potranno riguardare servizi non forniti per gli alunni residenti e dovranno essere commisurate alle tariffe in vigore presso questo Ente.

Art.13 - Interventi di sussidio e di agevolazioni per il diritto allo studio.

La presente normativa definisce le modalità con cui vengono attuati gli interventi per il diritto allo studio ai sensi degli art.2 ,3 e 4 della L.R. 53/81 modificata con la L.R. 41/93 e della legge n.241/90 e con la Delibera GR 804/2001.

Art.14 - Scuola primaria .

L'Amministrazione provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria tramite l'acquisto diretto dei libri stessi.

Art.15 - Scuole Secondarie di primo grado.

Per quanto concerne la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni delle Scuole secondarie di primo grado si applicano le disposizioni di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/8/99 n. 320 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti che intendano avvalersi di detta agevolazione **il cui Indicatore della Situazione Economia Equivalente (I.S.E.E.)** risulti pari o inferiore a quanto determinato annualmente dalla Giunta Comunale, dovranno presentare apposita richiesta redatta su stampati disponibili presso il comune e/o la sede scolastica, corredati dalla dichiarazione sostitutiva **unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso ai servizi di pubblica utilità (D.Lgs 109/98 modificato dal D. lgs 130/00) necessaria per la determinazione dell'ISEE.**

Le domande dovranno essere presentate al Comune nei termini determinati in apposito avviso reso noto dal Comune.

Dopo la scadenza del termine, il Comune provvederà previa verifica, alla redazione sulla base dell'ISEE più basso, di apposita graduatoria dei beneficiari. Per la determinazione del contributo da corrispondere si farà riferimento tariffe massime indicate dal Ministero dell'Istruzione per le diverse scuole e classi.

Resta nella facoltà della Giunta Comunale, tenuto conto del numero delle domande e dell'importo da attribuire, procedere ad integrare con fondi propri di bilancio, il contributo regionale attribuito per la presente finalità, o ridurre proporzionalmente gli importi spettanti ai ciascun avente diritto al fine di rimanere all'interno del fondo regionale assegnato.

Art.16 - Scuole Secondarie di secondo grado.

Gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, residenti in Toscana, potranno richiedere i benefici economici denominati "pacchetto scuola".

Tali benefici economici verranno riconosciuti a favore degli studenti in condizioni socio economiche più difficili per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).

I benefici suddetti verranno corrisposti dal comune di residenza nel rispetto degli importi regionali e con le modalità indicate annualmente dalla Regione Toscana. Il beneficiario non dovrà produrre documentazione di spesa.

Art. 17

Disposizioni aggiuntive a seguito dell'approvazione del Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per l'educazione permanente .

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni della Regione Toscana in materia di istruzione e orientamento e formazione professionale, con appositi indirizzi, sono previsti contributi finanziari nei limiti degli stanziamenti assegnati a valere sul fondo regionale denominati "pacchetto scuola" finalizzato a contribuire alle diverse spese di istruzione per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

Art. 18

Procedure unificate per l'erogazione dei contributi individuali.

Sono competenti all'erogazione dei contributi finanziari individuali i Comuni ove ha sede la scuola frequentata dai soggetti beneficiari ad eccezione del servizio di trasporto scolastico che spetta al Comune di residenza dell'alunno.

Art.19 - Rinvio alla norme generali – Abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

In caso di modifica od abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il presente regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni.

Il Responsabile del Servizio AA.GG. può emanare disposizioni meramente integrative ed attuative delle norme del presente regolamento, senza che ciò costituisca modifica dello stesso.

Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente provvedimento del Comune in materia.

Art. 20 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto comunale.

Al presente regolamento deve essere assicurata la massima pubblicità.

Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione dell'utenza perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.